



**COMUNE di CARFIZZI**  
Bashkia e Karficit  
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

**ATTI**  
**CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE**  
**DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI**

**COMUNE DI CARFIZZI**  
DELIBERA N. 40 del 28/12/2011

**COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO**  
DELIBERA N. 36 DEL 28/12/2011

**COMUNE DI PALLAGORIO**  
DELIBERA N. 32 DEL 30/12/2011

**COMUNE DI UMBRIATICO**  
DELIBERA N. DEL

## CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA OBBLIGATORIAMENTE

### ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI

-TRA i seguenti Comuni:

Comune di PALLAGORIO

Comune di SAN NICOLA DELL'ALTO

Comune di CARFIZZI

Comune di UMBRIATICO

#### PREMESSO CHE

- la normativa introdotta dalla L. 122/2010, come modificata dalla L. 111/2011 da ultimo dalla L. 148/2011, in materia di esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha stabilito quanto segue:

*I Comuni fino a 1.000 abitanti* sono obbligati a gestire tramite Unione tutte le funzioni a decorrere dal giorno di proclamazione degli eletti nel Comune di un determinato ambito territoriale, che, dopo il 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, fatta eccezione per quei Comuni che risultino esercitare tutte le funzioni mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 e che abbiano conseguito "significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione".

*I Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti* devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3 L. 42/2009: di queste due entro il prossimo 31.12.2011 e le altre quattro entro il 2012. La soglia minima è fissata in 10.000 abitanti, fatto salvo quanto eventualmente deliberato dalla Giunta regionale;

- i Comuni di cui sopra hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni e, allo scopo, hanno approvato lo schema della presente Convenzione-quadro con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

COMUNE DI PALLAGORIO: deliberazione consiliare n. del

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO : deliberazione consiliare n. del

COMUNE DI CARFIZZI: deliberazione consiliare n. del

COMUNE DI UMBRIATICO: deliberazione consiliare n. del

- l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti le funzioni ed i servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

- l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

**1. La presente Convenzione quadro ha ad oggetto l'impegno generale dei sottoscrittori a gestire in forma associata le funzioni fondamentali** di cui all'art. 21, comma 3 L.42/2009, di cui almeno due entro il 31.12.2011 e le restanti entro il 31.12. 2012

e a valutare, a partire dal 2012, la fattibilità della costituzione di una Unione di Comuni

2. L'adesione di altri Comuni è subordinata all'unanime volontà dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione e comporta la modifica della presente Convenzione quadro.

Art. 2

Finalità della convenzione

1. L'Associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'art.1

2. L'attivazione in forma associata di ogni gestione di funzione richiederà la stipula di apposite singole convenzioni attuative, di cui all'art. 5.

3. Oltre alle predette funzioni, altre potranno essere individuate ai fini della gestione in forma associata, previa verifica, attraverso un'analisi di fattibilità tecnico economica, che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 4. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:

- a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro piena valorizzazione;
- b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area interessata;
- c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
- d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni sottoscrittori;
- g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

Art. 3

Evoluzione della forma associativa

1. I Comuni riconoscono che nella fase iniziale del percorso di cooperazione la convenzione rappresenta la modalità più snella e facile da definire.

2. Al contempo, concordano nell'individuare nella Unione di Comuni la soluzione più stabile e strutturata e a tal fine si impegnano ad affrontare con tempestività il tema della evoluzione della forma di *governance* per pervenire alla costituzione della Unione di Comuni mediante la costituzione entro il **2016**.

Art. 4

Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:

massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;

rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;

rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;

progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;

l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;

l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;

attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5

## Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

### Art. 6

#### Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi – Convenzioni attuative

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni attuative tra Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire e precisare:
  - a) l'indicazione dettagliata della funzione/servizio oggetto di gestione associata;
  - b) la durata e la modalità di recesso;
  - c) le modalità organizzative di gestione con previsione della costituzione di un Ufficio comune con connessa individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione ovvero della delega all'ufficio di uno dei Comuni;
  - d) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'Ufficio comune;
  - e) i requisiti che deve possedere il Responsabile dell'Ufficio comune e le modalità della sua individuazione;
  - f) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
  - g) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.
2. Le convenzioni attuative sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nella presente Convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.
3. Le convenzioni attuative potranno essere stipulate da tutti o parte dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione e ciascun Comune potrà recedere dall'esercizio di un singolo servizio convenzionato senza che ciò comporti automaticamente il recesso dalla presente convenzione con attenzione al limite dimensionale ottimale.
- 4. Le convenzioni attuative saranno approvate dalla Giunta dei Comuni interessati.**

### Art. 7

#### Comune referente

1. La presente convenzione individua il Comune referente nel Comune che sarà individuato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il Comune referente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione Calabria.

### Art. 8

#### Durata, adesioni, scioglimento e recesso

1. La convenzione ha una durata di **5** anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori.
3. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dodici mesi ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno della dimensione ottimale di riferimento.
4. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.
5. Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.
6. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

7. Lo scioglimento della presente convenzione comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni.

#### Art. 9

##### Organismi di coordinamento

1. Sono organismi di coordinamento:

- la Conferenza dei Sindaci ed
- il Presidente.

#### Art. 10

##### Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.

2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:

nominare il Presidente;

individuare il Comune referente ai sensi dell'art. 7;

svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli uffici comuni che saranno costituiti;

esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;

incentivare e accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;

valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione quadro, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;

proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 1;

esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;

designare, se del caso, per ciascuna funzione un Sindaco referente, che riferirà alla Conferenza stessa circa il funzionamento della gestione associata; verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;

approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, presentati dai responsabili di ciascun ufficio comune.

4. La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

5. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

6. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco più anziano.

7. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

8. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

#### Art. 11

##### Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari

ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.

2. In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Sindaco più anziano d'età.

3. Il mandato del Presidente è di 3 anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente.

4. Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessa dalla carica di Sindaco il vicario convoca la Conferenza dei Sindaci entro 45 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

6. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

#### Art. 12

##### Coordinamento operativo

1. Il Segretario comunale del Comune referente assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

2. La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli Responsabili dei servizi associati, come previsto dalle convenzioni attuative, i quali formano l'organismo tecnico della convenzione con funzioni consultive e propositive.

3. L'organismo tecnico, presieduto dal Segretario comunale del Comune referente ovvero da altro soggetto individuato dalla Conferenza dei Sindaci, in particolare:

adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata dei servizi;

svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni dei singoli servizi e funzioni associate;

attuа gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;

elabora proposte di fattibilità per la gestione associata,

verifica l'andamento delle gestioni associate ed informa la Conferenza dei Sindaci, tramite il Presidente .

#### Art. 13

##### Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolata dalle singole convenzioni attuative e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

2. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi delle singole convenzioni.

3. La convenzione disciplina inoltre il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e smi.

4. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

#### Art. 14

##### Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione quadro

1. Le proposte di modificazioni della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni.

2. Con periodicità almeno biennale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e

della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione-quadro si rinvia alla normativa vigente.

Art. 15

Disposizioni fiscali

1 . La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

2 . Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Rappresentanti dei seguenti Comuni:

Comune di PALLAGORIO

Comune di SAN NICOLA DELL'ALTO

Comune di CARFIZZI

Comune di UMBRIATICO